

ALLEGATO "C" Repertorio 63042/17977

STATUTO

Art. 1 (COSTITUZIONE - SEDE)

1.1 Ai sensi degli art. 14 e seguenti del C.C, nonché degli art. 20 e seguenti del Codice del terzo Settore, è costituita l'associazione denominata

"HUMANA People to People Italia"

1.2 A far data dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sociale, in qualunque modo formulata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,

1.3 L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo dell'associazione riconosciuta disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, in seguito anche "CTS") e dal Codice Civile.

1.4 L'Associazione è un membro di "The Federation for associations - connected to the international Humana People to People Movement" e ne accetta e riconosce i principi fondamentali.

1.5 L'Associazione ha sede in Pregnana Milanese (MI). L'eventuale cambio di sede all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione e ratificato dall'Assemblea senza che ciò comporti variazioni nel presente statuto.

1.6 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (FINALITA' e ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE)

2.1 L'Associazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (articolo 4 del D.lgs. 117/17)

2.2 In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 117/17, l'Associazione realizzerà le seguenti attività di interesse generale:

a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n), del D.lgs. 117/17;

b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera r), del D.lgs. 117/17;

c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera w), del D.lgs. 117/17;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera u), del D.lgs. 117/17;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera e), del D.lgs. 117/17 e, comunque, della normativa vigente tempo per tempo;

f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera d), del D.lgs. 117/17;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera i), del D.lgs. 117/17;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera k), del D.lgs. 117/17;

i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera o), del D.lgs. 117/17;

j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento

nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

1) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettera s), del D.lgs. 117/17.

2.3 In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, per il perseguimento delle menzionate finalità, l'Associazione intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, porre in essere le seguenti attività:

INTERVENTI DOVUTI AD EMERGENZA O CATASTROFI

- prestando aiuto, fra gli altri, alle vittime della fame, della guerra, di disastri naturali, incidenti atomici e calamità;
- provvedendo alla sistemazione delle persone ed alla ricostruzione delle aree colpite dai suddetti disastri ed incidenti.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- prestando aiuto, fra gli altri, alle nazioni più povere, alle popolazioni più povere del mondo e organizzando autonomamente iniziative di sviluppo;
- realizzando e sostenendo ogni genere di progetti di sviluppo di scala mondiale, progetti di educazione, sviluppo rurale, progetti di comunità, progetti per l'infanzia, agricoltura sostenibile, progetti di igiene e salute, progetti di salvaguardia dell'ambiente, progetti generatori di reddito, in nessun modo limitati, attuando ogni iniziativa finalizzata a favorire la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE

- proteggendo, fra gli altri, gli elementi minacciati dell'atmosfera terrestre, del suolo, della flora e della fauna;
- avviando azioni preventive per preservare fiumi, mari e foreste dall'abuso;
- realizzando tutti quei progetti che perseguano la protezione dell'ambiente naturale terrestre, che mirano alla mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici o che siano diretti a contrastare i cambiamenti climatici.

CREAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

- rendendo possibile al pubblico la partecipazione alle attività dell'associazione in modi diversi;
- prevedendo facilitazioni per l'istruzione e l'addestramento del personale e dei volontari operanti nell'associazione;
- creando associazioni membri, avviando gruppi di supporto e stabilendo una rete mondiale di collaboratori ed attivisti;

RICERCA E SENSIBILIZZAZIONE

- sostenendo le suddette attività, sviluppando sistemi utili alla loro crescita;
- producendo e distribuendo al pubblico materiale informativo, contenente sia informazioni di base che specifiche relative alle suddette attività producendo materiale informativo per l'istruzione ed organizzando scuole per partecipare alle attività sopramenzionate;
- le suddette attività dovranno essere attuate esclusivamente per scopi istituzionali, senza però escludere attività economiche che sostengono gli scopi medesimi.

Nell'adempimento di questi propositi, l'Associazione dovrà avere i poteri per svolgere tutte le azioni necessarie concernenti il mantenimento del suo status di Ente del Terzo settore:

- supportando la promozione e l'accrescimento delle suddette attività, collaborando con le associazioni, le cooperative, le agenzie governative e le organizzazioni internazionali agendo direttamente su progetti definiti partecipando a conferenze e meetings, divenendo membri di organizzazioni nazionali ed internazionali;
- condividendo esperienza ed innovazione per migliorare i metodi, coordinando gli sforzi per un uso migliore delle risorse e supportando le suddette attività, ricevendo donazioni in denaro e beni organizzandone la raccolta, anche indirettamente. Svolge la sua attività nei settori dell'assistenza sociale e nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

È consentito all'Associazione di stipulare accordi ed avere rapporti con Cooperative ed Organismi con finalità similari alle proprie finalità istituzionali.

2.4 L'Associazione può esercitare *attività diverse* da quelle di interesse generale innanzi individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Nel caso si eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2.5 L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare *attività di raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari

e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dal C.T.S..

Art. 3 (ASSOCIATI)

3.1 Sono Associati le persone fisiche di maggiore età o giuridiche o gli enti e le società che, a seguito di loro domanda, vengono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio di amministrazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, purchè:

- il candidato persona fisica, si sia particolarmente distinto, anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione, per almeno due anni, in attività a favore degli scopi associativi, contribuendo significativamente con la propria attività allo sviluppo e al successo degli stessi, ovvero deve possedere competenze e capacità che possano contribuire significativamente all'attività associativa;

- il candidato persona giuridica, abbia scopi e interessi coerenti con l'attività istituzionale della Associazione.

La domanda di ammissione del candidato ad associato ordinario deve contenere:

a) la dichiarazione scritta di presa visione dello statuto dell'associazione e l'esplicita accettazione degli scopi e dei principi ispiratori dell'associazione medesima;

b) copia di un documento di identità e un accurato e completo curriculum vitae che evidenzii attitudini, esperienze di vita e professionali e i titoli posseduti; per le persone giuridiche, copia di atto costitutivo e statuto, di documento di identità del rappresentante legale, relazione delle pregresse attività e dei progetti portati a compimento.

La domanda di ammissione del candidato ad associato ordinario, unitamente agli allegati, deve essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione da due associati.

3.2 La deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base del possesso da parte del candidato di tutti i requisiti richiesti dal presente statuto per l'ammissione ad associato e sull'accoglimento o meno della relativa domanda di ammissione, con conseguente nomina, adeguatamente motivata, ai sensi del Regolamento associativo, viene comunicata all'interessato entro il termine di 60 (sessanta) giorni e annotata nel libro degli Associati.

Qualora la domanda venga rigettata, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

3.3 Sono associati fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo.

3.4 Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di escludere l'Associato che agisca in contrasto con gli scopi e le finalità sociali.

3.5 È garantita agli Associati l'effettività del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, avendo gli Associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.

3.6 Lo status di Associato e la relativa quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3.7 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento di una quota associativa, indispensabile per esercitare i propri diritti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

La quota associativa è una tantum all'atto di ammissione del nuovo Associato.

La previsione di una quota associativa annuale può essere deliberata a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Qualora l'assemblea deliberi la quota associativa annuale, sono associati i soggetti in regola con il pagamento.

3.8 Gli Associati che intendano ricoprire cariche di organi sociali:

- devono essere iscritti nel libro degli associati da almeno tre anni alla data della convocazione dell'Assemblea chiamata a procedere alla nomina;
- devono essere in regola con il pagamento della quota associativa e con la quota associativa annuale, ove prevista;
- devono inviare lettera ufficiale di candidatura e curriculum vitae entro 60 giorni prima della Assemblea.

3.9 La qualifica di Associato è a tempo indeterminato.

La qualifica di Associato si perde:

- per dimissioni scritte, inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione o con congruo preavviso mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, ove prevista, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- per inadempienza biennale alla quota associativa annuale, se prevista;
- per esclusione decretata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata nel caso l'Associato sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto; contro tale deliberazione è sempre possibile il

ricorso in assemblea.

Gli Associati esclusi con delibera del Consiglio di Amministrazione non potranno più essere riammessi.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'Associato non ha alcun diritto in merito a quanto versato all'Associazione.

Art. 4 (VOLONTARI)

4.1 L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari.

4.2 Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

4.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

4.4 Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

4.5 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4.6 Tutti i volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5 (RISORSE ECONOMICHE - ENTRATE)

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote degli Associati;
- da contributi pubblici o privati;
- dagli introiti derivanti dalle attività che perseguono gli obiettivi o dalle attività a questa direttamente connessa;
- da altre entrate da attività di interesse generale, attività diverse e raccolte fondi, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117;.
- da donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità o erogazione da soggetti pubblici o privati non espressamente destinati al patrimonio.

Art. 6 (PATRIMONIO)

A costituire il patrimonio dell'Associazione concorrono:

- beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti da enti o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Art. 7 (ORGANI)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Art. 8 (ASSEMBLEA degli associati)

8.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, nei termini utili per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il relativo deposito a RUNTS ai sensi di legge, nonché, se richiesto, per l'approvazione del bilancio sociale o di sostenibilità e del rinnovo delle cariche scadute degli organi dell'ETS .

L'Assemblea è, inoltre, convocata ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano opportuno; deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.2 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto, i membri dell'Organo di Controllo ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) introdurre, ove opportuno, la quota associativa annuale e determinarne l'ammontare.

8.3 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.4 L'Assemblea è convocata con lettera inviata a tutti gli Associati almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza ovvero, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo email e/o qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

8.5 Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli Associati e in regola con le quote associative nonché con le quote annuali

ove previste.

8.6 Ad ogni Associato spetta un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe. Il voto si esercita in modo palese, ove non diversamente indicato nel presente Statuto.

8.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

8.8 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

8.9 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

8.10 Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

8.11 L'Assemblea è altresì validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, ove nominato.

8.12 Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone esplicita richiesta scritta a mezzo pec o raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9 (Consiglio di amministrazione)

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, che durano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio dei tre anni successivi e sono rieleggibili.

La carica di amministratore può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso, secondo quanto stabilito in sede di nomina.

Comunque, ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuiti compensi individuali non proporzionati alla attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Gli amministratori vengono designati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici

associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione nominerà nel suo seno un Presidente, un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente (art. 26 comma 6 D.lgs 117/2017).

9.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, per loro incarico, dal segretario. Esso dev'essere, inoltre, convocato, quando almeno 2 (due) dei Consiglieri ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza ovvero della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere. La convocazione viene inviata ad ogni componente del Consiglio a mezzo email e/o qualsiasi di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette (7) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quattro (4) giorni.

Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo qualora nominati.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica. Non è ammessa delega.

9.4 Il Consiglio può adottare decisioni tramite deliberazione consiliare e mediante consultazione scritta.

9.5 Per la validità delle deliberazioni consiliari, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9.6 La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste nella proposta di una deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e all'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. La decisione di cui alla consultazione scritta è

presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività e all'erogazione dei mezzi di cui dispone, nel quadro e nei limiti degli scopi dell'Associazione, indicando la specifica destinazione della somma.

In particolare provvede a:

- a) proporre all'assemblea, per la successiva approvazione, la bozza di bilancio di esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'articolo 8 e, a seguito dell'approvazione, provvede ai depositi previsti dalla legge;
- b) predisporre per l'approvazione il bilancio preventivo e approvare il budget annuale delle spese;
- c) approvare i regolamenti dell'Associazione, ove opportuno;
- d) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo dell'Associazione, in relazione allo sviluppo delle attività e connessi investimenti;
- e) deliberare sulla destinazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e sulla vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate;
- f) pianificare il sostegno sociale annuale in attuazione di scopi e obiettivi statutari
- g) nominare, ove opportuno, il Segretario e il Tesoriere dell'associazione, anche tra estranei, determinandone funzioni e durata dell'incarico;
- h) svolgere ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio può adottare un regolamento dell'Associazione.

9.8 Dalla funzione di componente del Consiglio si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, l'assemblea degli associati dovrà provvedere alla relativa sostituzione con altro/i membro/i alla prima riunione utile; il/i membro/i così nominato/i resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 (IL PRESIDENTE - LEGALE RAPPRESENTANZA)

10.1 Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; in caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è

sostituito dal Vice Presidente;

- È autorizzato ad eseguire incassi di donazioni senza oneri, elargizioni e contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

10.2 In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

10.3 Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale e, oltre che al Presidente, può essere attribuito a uno o più Consiglieri delegati, ove nominati.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D.lgs 117/2017).

10.4 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Art. 11 (ORGANO di CONTROLLO e REVISORE LEGALE)

11.1 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. 117/17, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o in forma collegiale.

11.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 L'Organo di Controllo vigila sull'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esprime il suo parere redigendo apposite relazioni.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 Nei casi previsti dalla legge, dovrà comunque essere nominato un revisore o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12 (RIUNIONI in tele - video conferenza)

Le riunioni degli organi sociali mediante mezzi di tele-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, è possibile alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio; tale condizione non deve essere verificata qualora, nell'avviso di convocazione, sia stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di tele-video comunicazione, con omissione dell'indicazione del luogo fisico di svolgimento della stessa, ovvero che la riunione si tenga in forma totalitaria e tutti gli intervenuti abbiano acconsentito alla partecipazione mediante tali modalità;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 (CONTABILITA' e BILANCIO))

13.1 L'esercizio associativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/17 e nel quale si dovrà dare evidenza delle attività diverse da quelle di interesse generale. E' fatta salva la possibilità di proroga a centoottanta giorni per particolari esigenze legate alla struttura o gestione dell'Ente.

13.3 Il bilancio di esercizio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e le tempistiche previste dalle leggi vigenti.

13.4 Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale che l'Assemblea dovrà approvare ogni anno

unitamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e del DM 4 Luglio 2019.

ART. 14 (AVANZI di GESTIONE)

14.1 In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

14.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 117/2017.

Art. 15 (SCIoglimento)

15.1 In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

15.2 Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 16 (RINVIO ALLE LEGGI)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa esplicito rinvio alle norme di legge vigenti in materia di Enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.d.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Firmato in originale:

Ulla Carina Bolin

Dr. Teresa Palumbo, Notaio S.T.

Certificazione di conformità

di copia per immagine su supporto informatico di originale
su supporto analogico

(art.22, d.lgs. 7 marzo 2005. n. 82 - art. 68-ter, legge 16
febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta dott. TERESA PALUMBO notaio in
Rho, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Milano,
mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di validità fino al 4 agosto
2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority), che la presente copia per immagine
su supporto informatico è conforme al documento originale su
supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.
Rho, nel mio studio in via Milano n. 8, il giorno 17
febbraio 2026